



Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO
CONFERENZA PROVINCIALE
DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**
(approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 20/10/2020)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della *Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica* quale organo deliberante in materia di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 233/98. La Conferenza opera nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali riferiti anche agli ambiti territoriali adottati dalle Regioni.
2. In conformità alla normativa nazionale e regionale, il presente regolamento determina la composizione, la convocazione, il funzionamento, l'acquisizione dei pareri e delle proposte, i rapporti e i collegamenti con le istituzioni scolastiche, con gli organi collegiali territoriali e di governo dell'autonomia e con gli enti locali, in applicazione della legge 59/97, del D.lgs 112/98, del D.P.R. 233/98, della Legge 56/2014 e delle Linee Guida della Regione Umbria per la *Programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria*.
3. Gli ambiti territoriali di riferimento per le competenze della Conferenza provinciale in materia di dimensionamento scolastico sono:
 - a) gli *Ambiti Territoriali Scolastici* definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di cui al comma 66 dell'art. 1 della L.107/2015;
 - b) gli *Ambiti Funzionali Territoriali* di cui alla deliberazione del Consiglio regionale dell'Umbria n. 40 del 20/12/2005.

Art. 2

Composizione

1. La Conferenza provinciale è composta dal Presidente della Provincia, dai Sindaci dei Comuni della provincia di Perugia, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria e dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Perugia.
2. I componenti possono essere rappresentati da loro delegati con vincolo di presentazione della delega di partecipazione.

Art. 3

Convocazioni

1. La Conferenza viene convocata dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

2. Le sedute della Conferenza vengono convocate con almeno 7 giorni di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4
Sedute della Conferenza

1. Le sedute della Conferenza, di norma, sono pubbliche.
2. Della convocazione della Conferenza viene data comunicazione a tutti i soggetti coinvolti del sistema scolastico: Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni Ordine e grado della Provincia; Presidenti dei Consigli di Circolo e d'Istituto delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia; Consulta Provinciale degli studenti di Perugia; Organizzazioni Sindacali del comparto scuola della provincia di Perugia; Associazioni di categoria della provincia di Perugia; Consiglieri provinciali della Provincia di Perugia.

Art. 5
Organizzazione

1. Il Presidente della Provincia, o suo delegato, presiede la Conferenza.
2. In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, la Conferenza è presieduta dal Vicepresidente vicario designato dal Presidente fra i membri della Conferenza.
3. Il Presidente nomina un Segretario fra i dipendenti della Provincia di Perugia con il compito di sovrintendere alla redazione dei processi verbali sia delle sedute della Conferenza, sia di sue eventuali sezioni o commissioni.

Art. 6
Deliberazioni

1. Le sedute della Conferenza sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, a distanza di un minimo di 24 ore dalla prima, con la presenza di almeno 1/5 dei componenti medesimi.
2. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.
1. In caso di parità di voto si applica l'art.73 "*Votazione infruttuosa per parità di voti*" del Regolamento del Consiglio provinciale di Perugia (Delibera Consiglio provinciale n. 11 del 30 giugno 2020) così come di seguito indicato:
 - si considera infruttuosa la votazione nella quale si accerti parità di voti favorevoli e contrari;
 - in tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente della Conferenza e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante;
 - ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
2. La risoluzione di eventuali conflitti di competenze è conferita alle Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni (art. 139, comma 3 del D.lgs 112/98).

Art. 7
Compiti della Conferenza provinciale

1. Nella prima riunione la Conferenza:
 - a) prende atto del presente Regolamento approvato dal Consiglio provinciale;

- b) indica le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla Conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti, ai fini della approvazione della proposta di Piano provinciale annuale di dimensionamento scolastico di cui all'art. 1 – comma 1 del presente regolamento;
 - c) fissa criteri e calendari per la convocazione e lo svolgimento degli incontri, nonché per le audizioni delle forze sindacali e sociali, delle categorie economiche, della Consulta degli studenti e di altri enti e istituzioni coinvolti.
2. In sede di proposta di Piano provinciale del dimensionamento scolastico, la Conferenza, ai sensi degli artt. 2-3 del D.P.R.233/9):
- a) individua le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche a livello provinciale in base agli Ambiti Territoriali Scolastici di cui all'art. 1 - comma 3 del presente regolamento;
 - b) indica le istituzioni scolastiche che debbono essere rese autonome e dotate di personalità giuridica anche a seguito di aggregazioni e/o fusioni;
 - c) per le istituzioni scolastiche non in grado di conseguire l'autonomia (ovvero che non raggiungono da sole le dimensioni ottimali sulla base delle soglie di alunni previste dalla normativa vigente), se in situazioni transitorie passibili di modifiche nel breve periodo, indica l'accorpamento ad altra autonomia scolastica;
 - d) avanza, se necessario per garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico, specifiche proposte per le zone di confine con Province o Regioni limitrofe;
 - e) acquisisce la documentazione relativa al monitoraggio, eseguito congiuntamente dalla Provincia e dall'USR, in ordine al dimensionamento scolastico e al funzionamento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale e formula proposte alla Regione e al Consiglio provinciale per loro eventuali modifiche;
3. La Conferenza provinciale approva la proposta di Piano provinciale annuale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, entro i termini e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Regione dell'Umbria con proprie Linee Guida regionali.
4. Il Consiglio provinciale, successivamente, prende atto delle risultanze della Conferenza provinciale in merito al dimensionamento scolastico, in sede di approvazione della proposta complessiva del Piano della *“Programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa”*.

Art. 8
Partecipazione

1. Tutte le operazioni e proposte di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di competenza dei Comuni e della Provincia, sono definite dalla Provincia attraverso un ampio ed efficace sistema di partecipazione e concertazione con la componente scuola, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e con le parti sociali interessate mediante conferenze pubbliche promosse in ciascun ambito e/o inter-ambito funzionale territoriale (Linee Guida Regione Umbria) e previo coordinamento con la Regione dell'Umbria e con l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 9
Modifica del Piano di dimensionamento

1. La Conferenza, entro l'inizio dell'anno scolastico successivo all'approvazione del Piano di cui all'art. 7, comma 3 del presente regolamento, provvede alle modifiche che si rivelassero necessarie o opportune.

Art. 10

Adempimenti preparatori

1. In tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente, la Provincia provvede agli adempimenti preliminari ed istruttori per la preparazione della Conferenza e dei suoi lavori.
Sono considerati adempimenti preliminari da espletarsi anche in sede di conferenze d'ambito funzionale territoriale:
 - a) la comunicazione al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale affinché questi possa adempiere ai compiti di sua competenza, relativi alla predisposizione della documentazione necessaria per la Conferenza;
 - b) la comunicazione alle istituzioni scolastiche e agli enti locali affinché possano presentare, anche in forma consorziata tra loro, proposte di accorpamenti fra autonomie scolastiche;
 - c) la comunicazione ai Presidenti della Consulta provinciale degli studenti affinché possano avanzare all'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, proposte, istanze o pareri in ordine alle materie di competenza della Conferenza provinciale;
2. Per l'attivazione dell'istruttoria sono previsti i seguenti adempimenti:
 - a) Monitoraggio dei dati anagrafici e demografici riguardanti i comuni della provincia;
 - b) monitoraggio dei dati concernenti la popolazione scolastica di ogni istituzione pubblica e privata, di ogni ordine e grado, distinta per classi; gli iscritti degli ultimi tre anni scolastici; l'indicazione dei flussi di pendolarismo; i tassi di dispersione scolastica; i tassi di handicap presenti nelle scuole;
 - c) rilevazione di attività di integrazione e di sostegno per alunni portatori di handicap, nonché di progetti di lotta alla dispersione scolastica;
 - d) rilevazione, nell'ambito della Strategia nazionale aree interne, di piani di sviluppo economici; di contratti d'area o altri strumenti di supporto allo sviluppo, all'innovazione e di servizi alle imprese;
 - e) mappatura di eventuali aggregazioni o unioni di comuni, nonché di servizi consorziati;
 - f) mappatura dei distretti sociosanitari, della rete dei trasporti e delle altre infrastrutture di comunicazione; dei circoli didattici; degli edifici scolastici di ogni ordine e grado; dei centri per l'impiego.

Art. 11

Conferenza annuale sulla scuola

La Provincia convoca annualmente, qualora ne ravvisi l'opportunità, una conferenza consistente in un'assemblea provinciale di tutte le scuole, con all'ordine del giorno le valutazioni sullo stato di attuazione dell'autonomia e su altri argomenti di interesse generale relativi all'istruzione.

Art. 12

Ufficio di Segreteria

1. I servizi per l'ufficio di segreteria della Conferenza provinciale e di eventuali sue sezioni o commissioni sono assicurati da personale messo a disposizione dalla Provincia.

Art. 13

Norma finale

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali della vigente normativa.